

Cornice teorico-concettuale della Riforma Cartabia nel processo civile: quali possibili risvolti per le psicologhe e gli psicologi?

Prof. Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza
joelle.long@unito.it



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Indice

- Le origini
- I costi
- L'entrata in vigore

Introduzione

- I testi
- I principi e i contenuti più rilevanti

La geografia della Riforma


Focus sull'impatto diretto
nei confronti di psicologi e
psicologhe

- Mediazione familiare
- Coordinazione genitoriale
- Violenza domestica o di genere
- Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
- Consulenza tecnica d'ufficio
- Incompatibilità
- Curatela e curatela speciale
- Ascolto del minore

Introduzione: le origini della Riforma



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Introduzione: i costi della Riforma



UNIVERSITÀ
DI TORINO

“Dall’attuazione delle presente legge... non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 1 comma 38 legge n.206/2021)

Eccez.

- assunzione di personale per il cosiddetto «ufficio per il processo»

Introduzione: l'entrata in vigore



ottobre
2024 **UNIVERSITÀ
DI TORINO**

22.6.2022

la riforma del collocamento d'urgenza del minore "in luogo sicuro" (art. 403 cod. civ.)

l'ulteriore erosione delle competenze del tribunale per i minorenni a favore del tribunale ordinario (art. 38 disp. att. cod. civ.)

la valorizzazione del curatore speciale (artt. 78 e 80 cod. proc. civ.)

l'estensione della negoziazione assistita alle decisioni su affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati, il mantenimento dei fi-gli maggiorenni economicamente non autosufficienti e gli alimenti (art. 6 decr. l. 12 settembre 2014, n.132)

1.1.2023

giustizia digitale
ricorso per cassazione

28.2.2023

introduzione del rito unico
modifiche al diritto sostanziale

30.6.2023

processo minorile telematico
limitazioni alle deleghe ai giudici onorari minorili

ottobre
2024

progressiva istituzione del nuovo tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni e della relativa procura

Le nuove norme sui consulenti tecnici del giudice (artt. 15 e 16 disp. att., c.p.c.) entreranno in vigore quando sarà emesso il decreto ministeriale che fisserà le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (art. 13 disp. att, c.p.c.).

La geografia della Riforma: i testi



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

GU n.292 del 09-12-2021

GU n.243 del 17-10-2022

1 articolo, seguito da 44 commi (di cui 11 in materia familiare e minorile)

53 articoli

- Norme immediatamente precettive (modifiche cod. civ.)
- Principi da attuare mediante decreto legislativo entro ottobre 2022 (poi decr. lgsl.149/2022)
- Principi da attuare (presumibilmente) dal 2024

- Modifiche cod. civ., cod. proc. civ., cod. pen., cod. proc. pen., decr. 132/2014 (negoziat assist.), legge 898/1970 (divorzio), legge n.184/1983 (adoz. e affid), regio decreto 1404/1934 (ist. TM), legge 218/1995 (dir. int. priv.), regio decreto n.12/1941 (ord. giudiziario)

I principi



I contenuti



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Diritto sostanziale

Bigenitorialità (artt.145, 250, 316 cc; artt. 473bis.6, 473bis.38 e 39 e 50 cpc)

Partecipazione del minore (art.145 cc, art. 473bis.4-5-6-11 cpc)

Funzioni tutelari (art. 374cc, art. 21 d.l. 149/2022)

Diritto processuale

Rito unico (disposizioni generali + disposizioni speciali)

Negoziata assistita

Contrasto violenza domestica o di genere

Profili ordinamentali

Ufficio per il processo

Istituzione del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie

Procura unica per le persone, i minorenni e le famiglie

Tribunale unico per le persone, le famiglie e i minorenni



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Sezioni circondariali

- composte da un giudice togato monocratico che esercita in via esclusiva le funzioni senza limiti di permanenza nell'incarico e che può comporre anche la sezione distrettuale (artt. 49, 50, 50.4 ord. giudiz.)
- decideranno tutte le controversie in materia familiare, minorile e tutelare attualmente attribuite ai tribunali ordinari (+ domande di risarcimento connesse per oggetto o titolo), con l'aggiunta dei giudizi *de responsabilitate*, le conferme dei provvedimenti amministrativi ex art. 403 c.c., gli affidamenti familiari (art. 50.5 ord. giudiz.)
- sono addetti giudici onorari esperti ma senza funzioni giudicanti (art. 50 comma 5)

Sezioni distrettuali

- giudica in secondo grado sui provvedimenti delle sezioni circondariali (art. 50.5 comma 2°) in composizione collegiale di 3 componenti (art.50.4)
- In materia di adozione piena nazionale, adozione internazionale e adozione in casi particolari mantiene la composizione mista attuale dei trib. min. attuali, cioè 2 togati +2 onorari (art.50.4)

Focus sugli ambiti di interesse per psicologi e psicologhe



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Mediazione familiare

Coordinazione genitoriale

Violenza domestica o di genere

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Consulenza tecnica d'ufficio

Incompatibilità

Curatela e curatela speciale

Ascolto del minore

Mediazione familiare



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Legge 154 2001

- Artt. 342 bis e ter cc Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Legge 54 2006

- Art. 155 octies cc (poi 337 octies cc) Affidamento e mantenimento dei figli nella scissione della coppia genitoriale

Decr. lgsl. 149
2022

- Art.337ter comma 2°cc
- Art. 473 bis 10 cpc
- Art.473 bis.14 cpc
- Titolo II Capo I disp. att. cpc elenco «dei mediatori familiari»



Mediazione familiare



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art. 337 ter cod civ Il giudice (...) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di **mediazione familiare**.

Art. 473-bis.10 cod. proc. civ. (Mediazione familiare).
Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della **mediazione familiare** e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Mediazione familiare



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Perché?

«per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli»

Celerità & efficienza & degiurisdizionalizzazione & privatizzazione

Quando?

In ogni momento del processo familiare (e minorile? e delle persone?)

Consenso delle parti

NON se violenza

Come?

Invito del giudice

Chi?

Le parti scelgono un mediatore nell'elenco presso il tribunale competente

Sarà ausiliario del giudice

Effetti

Il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473bis.22)

Il giudice «prende atto» (art.337ter cc)

Mediazione familiare



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art. 12-bis.

(Dei mediatori familiari)

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-quater.

(Iscrizione nell'elenco)

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 12-ter.

(Formazione e revisione dell'elenco)

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

Coordinazione genitoriale



UNIVERSITÀ
DI TORINO

ieri

Presupposti

Mandato privato

Nomina giudiziale
come ausiliario

Invito del giudice ma
necessità del consenso
delle parti

Funzioni

Monitoraggio, con
relazioni periodiche al
giudice

Vigilanza, in
coordinamento con
servizio sociale

Sostegno alla
genitorialità

Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano -Gruppo
Mediazione Negoziatore
ADR, Progetto “Coordinatore
Genitoriale», 2020

Coordinazione genitoriale



Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).
Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo' nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi e' accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attivita' demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Piano genitoriale



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art. 473-bis.12

(Forma della domanda).

(...) Nei procedimenti **relativi ai minori**, al ricorso è allegato un **piano genitoriale** che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Art. 473-bis.50

(Provvedimenti temporanei e urgenti).

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e **può formulare una proposta di piano genitoriale** tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

Focus sulla violenza domestica o di genere

(art. 473bis.40 fino a 46)



Celerità del procedimento

- Corsia preferenziale (anche dimezzando i termini processuali in caso di allegazione di violenze: art. 473bis.42)

Integrazione e raccordo tra autorità giudiziarie

- Trasmissione di informazioni al giudice civile precedente (art. 64 bis disp. att. cod. pen; art.473bis.4142)
- Circolazione della prova per assicurare valutazioni omogenee + risparmiare risorse
- Potenziamento ruolo del PM (art. 473bis.42)

Protezione della vittima e contrasto della ri-vittimizzazione

- **Miglioramento degli strumenti protettivi: ordini di protezione (anche quando non c'è più convivenza: art. 473bis69)**
- Provvedimenti cautelari civili (art. 473bis.46 e art. 473bis.15)
- Superamento del principio dell'onere della prova (art. 473bis.42)
- No contatti tra vittima e aggressore (art. 473bis.42) e no mediazione né conciliazione (art. 473bis.42; art. 473bis.43 art. 473bis.10, art. 473bis.45)
- Ascolto: no duplicazione; ascolto del minore (art. 473bis.45)
- **Segreto sul luogo di collocamento della vittima (art.473.bis.42)**

Formazione specialistica

- CTU (art. 473bis.44)

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori (art. 473-bis.27 cpc)



UNIVERSITÀ
DI TORINO

«Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico **l'attività** ad essi demandata e **fissa i termini** entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono **tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori** che, ove aventi oggetto profili di **personalità delle parti**, devono essere fondate su dati oggettivi e su **metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.**

Le parti possono **prendere visione** ed **estrarre copia** delle **relazioni** e di ogni **accertamento compiuto** dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente»

Consulenza tecnica d'ufficio



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio).

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita' genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono adeguate alla sua eta'.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Le incompatibilità



Art. 2 c.1.1 legge n.184

Il minore **non può essere affidato** a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

Art. 2 comma 2bis legge n.184

Il minore **non può essere inserito presso strutture o comunità** pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento

Art. 38ter disp att. cod. civ.

Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono

Ascolto del minore

(art. 12 CRC; art. 3 e 6 Conv. Strasburgo; art. 315 bis comma 3° cod. civ.; artt. 473-bis.4-5-6 cod. proc. civ.; art. 152 quater disp. att. cod. proc. civ.)



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Natura

- Diritto della personalità



Sanzione della nullità in caso di violazione



Presupposti

- CHI? ≤ 12 anni (e anche di età inferiore se capace di discernimento)
- DOVE? Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano



Limiti

- Se in contrasto con l'interesse del minore
- Manifestamente superfluo
- Impossibilità fisica o psichica del minore
- Il minore manifesta (a chi?) la volontà di non essere ascoltato
- C'è accordo tra i genitori e l'ascolto non è necessario




Modalità

- Solo dal giudice, event. assistito da esperti e altri ausiliari (≠ ascolto del CTU)
- Separato, se più minori
- Orari compatibili con impegni scolastici
- Locali idonei, anche fuori dal tribunale
- Garanzia serenità e riservatezza
- Informazione al minore (anche su possibilità di chiedere nomina curatore speciale)
- **Informazione a genitori, loro difensori e curatore speciale sul contenuto dell'ascolto e possibilità di proporre temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice (salvo mezzi tecnici per assicurare la salvaguardia del minore), di partecipare all'ascolto**
- Ascolto senza ritardo se rifiuto di incontrare i genitori o condotte ostruzionistiche di un genitore alla relazione con altro o con parenti

Effetti

- Le opinioni devono essere prese in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità

«L'obiettivo di rendere efficiente il progetto civile evitando i conflitti di competenza tra giudici ordinari e giudici minorili è stato perseguito secondo un'ottica adultocentrica a spese della specializzazione e della interazione con i servizi»



«L'applicazione delle nuove norme sarà necessariamente graduale e darà spazio a correttivi imposti dall'esperienza e dalla giurisprudenza» (L. Fadiga, Prefazione a *Tutela sociale e legale dei minorenni*, a cura di Ceccarelli, Gallina e Mazzucchelli, FrancoAngeli, 2023)




UNIVERSITÀ
DI TORINO

Consigli di lettura



UNIVERSITÀ
DI TORINO





**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Grazie per l'attenzione!

joelle.long@unito.it